



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DEL CONSULTORIO UCIPEM DI VITTORIO VENETO

Si riunisce l'assemblea straordinaria dei Soci del Consultorio Ucipem di Vittorio Veneto presso la sede di Via Fogazzaro, 28 a Vittorio Veneto, alle ore 21.00, del 31 gennaio 2020, in seconda convocazione, sono presenti all'assemblea i seguenti soci:

Presenti: Casagrande Rossella, Da Ros Michela, Marina Peterle, Quadrio Andrea, Nadia Vaccari, Dorigo Luigi, Scopece Filomena, Clelia Abruzzese, Loredana Guarino, Morello Cecilia, Liviano Boschiero, Laura Moretto, Caterina Giust, Luciana Lazzari, Margherita Baldovin, Maria Gilda De Felice, Romina Bortot, Francesca Fornasier, Carlotta Rosati.

Delegati: Luciana Lucchese, Gianpaolo Scaggiante e Sara Della Libera delegano Marina Peterle, Stefania Maser, Sara Menin e Stefania Cester delegano Scopece Filomena, Remedios Andugar, Elda Foltran e Rita Ongetta delegano Clelia Abruzzese, Giuseppina Da Rios, Mara Cattai e Carla Dall'Armellina delegano Loredana Guarino, Ilaria Tonon e Presot Eva delegano Morello Cecilia, Bovo Jessica, Irene Bazzo delegano Luciana Lazzari, Rasador Antonella Pansolin Sergio e Bruna Gobbo delegano Carlotta Rosati, Enrico Benetti, Cervo Nicola e Moino Stefano delegano Caterina Giust, Sollima Giovanni, Favarato Barbara delegano Moretto Laura, Brugnera Paolo e Vivan Ivana delegano Maria Gilda De Felice, Antonia Sallustri, Alesi Flora e Paola Silvestri delegano Margherita Baldovin, Mariotto Isabella e Gava Davide e Spagnol Renata delegano Romina Bortot.

I soci presenti sono 19, 32 delegati totale 51 partecipanti, si rende noto che i soci operatori, sostenitori e studenti in regola con i versamenti della quota associativa del Consultorio alla data attuale sono in n. 75. Essendo ancora in validità il vecchio Statuto per cui la validità viene raggiunta con il 50% più 1, ovvero pari a 38 presenti, si dichiara l'assemblea attuale con il numero legalmente costituito, quindi valida.

La socia Da Ros Michela chiede all'assemblea di nominare presidente dell'assemblea straordinaria l'attuale Presidente del Consultorio Dorigo Luigi, l'assemblea accetta all'unanimità. Il Presidente Dorigo Luigi, chiede di nominare la segretaria dell'assemblea, proponendo la socia Da Ros Michela, l'assemblea accetta all'unanimità.

Ordine del giorno in sede straordinaria:

- proposte di modifica dello Statuto finalizzate a:
 - (i) modifiche di adeguamento alle normative del codice del terzo settore ex Dlgs 117/2017;
 - (ii) altre modifiche statutarie per inserire le figure di coordinamento nel nuovo statuto ex Dlgs 117/2017;
 - (iii) delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente, ringraziando per la presenza e dopo una relazione introduttiva sul senso del Dlgs 117/2017 e delle modifiche richieste allo statuto in ossequio delle normative del Codice del Terzo settore ex Dlgs 117/2017 chiedo al socio Liviano Boschiero di illustrarlo e darne lettura a tutti i soci presenti

Alcuni soci chiedono delucidazioni sul significato degli articoli 17 e 18 che però al momento non ci competono in quanto l'associazione non ha introiti tanto elevanti da avere Organi di controllo.

L'assemblea approva per alzata di mano all'unanimità il nuovo Statuto e ne approva la registrazione nelle sedi competenti oltre che approvare l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico per il Volontariato quanto questo sarà attivo.

L'assemblea si conclude alle ore 22.00.

Il Presidente

La segreteria

STATUTO - CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO EDUCATIVO UCIPEM APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione "Centro di Consulenza Familiare – Consultorio UCIPEM APS", già APS iscritta al registro regionale con codice PS/TV0100, diventa Ente del Terzo Settore APS denominato: "Consultorio Familiare Socio Educativo UCIPEM APS". Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore così come la dicitura storica "Centro di Consulenza Familiare" potrà figurare come aggiunta alla denominazione nella promozione delle attività al fine di conservare adeguato legame con la propria storia, e così anche l'acronimo CFSE (CF Socio Educativo) è utilizzabile come da disposizioni della Regione Veneto. L'associazione ha sede legale in via A. Fogazzaro 28, nel comune di Vittorio Veneto (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 03/07/17 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per disciplinare aspetti organizzativi più tipici.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha per scopo la promozione umana della persona ispirandosi ai valori cristiani e ai principi democratici e aderisce alla U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) nazionale condividendone gli scopi.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del D.lg. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. c) dell'art. 5 comma 1 del D.lg. 117/2017: prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. d) dell'art. 5 comma 1 del D.lg. 117/2017: educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.lg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno attraverso:

- a. Servizio consultoriale, terapeutico e formativo che si qualifica nell'aiuto offerto a coppie e singoli in ordine alla prevenzione e soluzione dei problemi personali, relazionali con particolare attenzione alle famiglie, giovani, minori ed alle loro condizioni.
- b. Attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su problemi relazionali della famiglia e in genere dei contesti sociali.
- c. Attività di formazione e di aggiornamento rivolte alle famiglie, ai singoli, agli operatori sociali e gruppi sociali e ai volontari.
- d. La formazione graduale e armonica delle persone e delle relazioni interpersonali;
- e. La ricerca sociologica e la formazione culturale e professionale – anche in collegamento con altre istituzioni educative e sociali del territorio – al fine di garantire la migliore rispondenza possibile del servizio ai bisogni della collettività.

- f. La consulenza familiare e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia, per problemi relativi alla dimensione etica, psicologica, pedagogica, sessuale, sociale e legale;
- g. La mediazione familiare, con particolare riguardo alla tutela dei minori;
- h. La prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree psicologica, pedagogica, sessuale;
- i. La istruzione e formazione per insegnanti, genitori, ragazzi, coppie, animatori e operatori sociali e consultoriali e adulti;
- j. La sensibilizzazione e promozione di una coscienza pubblica sulle tematiche attinenti il servizio consultoriale;
- k. La collaborazione con Enti, Gruppi, o Associazioni aventi finalità analoghe, anche mediante la prestazione dell'opera dei propri associati, sempre in riferimento agli intenti specifici del Centro di consulenza stesso.

Per l'espletamento delle attività e dei servizi sopra menzionati l'Associazione potrà concludere contratti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo con terzi entro i limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa sul lavoro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione agisce nel rispetto delle persone e delle loro convinzioni, garantendo la massima riservatezza e dando particolare rilievo alle esigenze e alle responsabilità dell'individuo, in rispetto della Privacy Legge art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per il conseguimento degli scopi indicati, l'Associazione è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, promuovendo ed aderendo a Consorzi, ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo e della rete di solidarietà sociale.

Essa può anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti della legge e del Dlgs 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. **ORDINARI:** Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa, nonché coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dall'Associazione.
- b. **SOSTENITORI:** Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a sostenere l'Associazione.
- c. **OPERATORI e COLLABORATORI:** Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività specifiche del Consultorio, quali a titolo esemplificativo: servizio di consulenza, attività di formazione all'interno del territorio, ecc., ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere l'attività del Consultorio stesso.
- d. **ONORARI:** Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi all'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo importo, modalità e termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può, sentite le ragioni dell'interessato, escludere l'associato che:

- a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e il regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- c. si renda moroso, senza giustificato motivo, del pagamento del contributo annuale, ovvero dei contributi straordinari secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In questi specifici casi la delibera di esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo va comunque ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire via e-mail o tramite comunicazione scritta in mancanza di e-mail, al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso nel sito Web dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Alle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da Presidente e verbalizzante e serbato presso la sede associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- determina l'importo della quota sociale annuale;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione ed eventualmente l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato all'interno del Consiglio stesso assieme alle altre cariche sociali come quella del Vicepresidente.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, egli convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione se questi risulta impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

È nominato nei casi e modi previsti dall'art.31 del D.lgs. 117/2017 e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, se e quando previsto dalla normativa, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento dell'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte da persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte risponde, personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato a Vittorio Veneto dall'Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2020



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 22-09-2020
al n. 2616 serie III Riscossi €
(Euro) ATTU ELENTE -



L'ASSISTENTE
Stefano Gasperotto

in su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zuffino